



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

IL SINDACO

Via V. Emanuele - C.F.: 86000270834 - Partita I.V.A.: 00751420837 - ☎ 0941-315252 - 📠 0941-315235
Email: protocollo@comunedimontagnareale.it PEC: protocollo@pec.comunedimontagnareale.it

Ordinanza Sindacale N **14** del 11/04/2020

OGGETTO: Misure temporanee e urgenti volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19.

IL SINDACO

VISTI:

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decretollegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decretollegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 1 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RILEVATO:

- ✚ che si stanno registrando negli ultimi giorni sempre più casi accertati di COVID-19 nell'ambito del nostro territorio e che tale epidemia rappresenta un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza estrema;

CONSIDERATO:

- ❖ che, nonostante la misura di prevenzione di carattere generale a permanere nella propria abitazione evitando spostamenti non motivati, occorra adottare ulteriori specifiche misure restrittive di sicurezza anti-contagio, in relazione alla situazione di aggravamento del rischio;

RITENUTO:

- che al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune, occorra adottare, in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di obbligare la cittadinanza ad indossare la mascherina in caso di presenza in esercizi commerciali o altri luoghi aperti al pubblico, attività che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio;
- che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati per contrastare l'emergenza epidemiologica e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica del virus;

VISTO l'art. 50, comma 4 e comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 3 del Decreto-legge n. 19/2020;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESO che il presente provvedimento verrà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

ORDINA

con decorrenza 14 aprile 2020 e sino a nuova ordinanza di revoca e per la durata dell'emergenza, che ogniqualvolta ci si trovi in esercizi commerciali, supermercati, punti vendita di prodotti alimentari e di prima necessità o altri luoghi aperti al pubblico (farmacie, tabacchi ecc.), siano adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, indossando obbligatoriamente dispositivi di protezione individuale ovvero mascherina o comunque qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente al mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro all'esterno e all'interno delle aree di vendita e dei luoghi aperti al pubblico e ad una puntuale disinfezione delle mani.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell'articolo 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19 ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;

che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: 1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di competenza, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034; 2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza: 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine e di Polizia competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto; 2) al Signor Prefetto della Provincia di Messina; 3) alle Associazioni di categoria del settore commercio.

Montagnareale li, 11/04/2020

Il Sindaco
Dott. Rosario Sidoti
